



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Edifici condominiali: divieto di disturbo e di lesione della civile convivenza, repressione dello sfruttamento della prostituzione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, dispone che egli possa adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 statuisce che la sicurezza urbana è *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

l'art. 2 del citato decreto ministeriale dispone che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana, per prevenire e contrastare sia le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, **quali lo sfruttamento della prostituzione**, sia le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità urbana;

all'interno degli edifici condominiali i rapporti tra soggetti devono tendere ad una pacifica convivenza nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, e pertanto sono da evitarsi tutti quei comportamenti che creano disagio sociale, turbamento della tranquillità privata e che, conseguentemente, possono divenire fonte di pericolo per la sicurezza urbana;

invero, con sempre maggiore frequenza, giungono esposti da parte di amministratori condominiali e di cittadini che lamentano situazioni di molesta convivenza all'interno dei loro condomini causata da atti o situazioni che pregiudicano la coesione sociale e la sicurezza individuale e del gruppo, nonché ledono il diritto ad una vita serena;

uno dei comportamenti più denunciati, che crea situazioni di insofferenza e di estremo disagio, è quello che riguarda la presenza di fenomeni di prostituzione all'interno di condomini;

difatti l'attività di meretricio in questi contesti determina, non di rado, un afflusso continuo di soggetti che accedono agli appartamenti in maniera spesso rumorosa, anche durante le ore di riposo, creando un senso di insicurezza negli inquilini e conseguentemente situazioni di tensione nell'ambito della civile convivenza e di disgregazione sociale, a cui possono fare seguito comportamenti inurbani;

pertanto, oltre al fatto che la prostituzione, con ogni ragionevole probabilità, sia il terminale di una filiera criminale e che dia luogo a negozi illeciti per violazione dell'ordine pubblico e del buon costume, la stessa minaccia il bene della sicurezza urbana quando crea disturbo alla tranquillità degli inquilini e/o offende la civile convivenza e la pubblica decenza;

a tal fine vi è, dunque, anche l'obiettivo di procedere ad accertamenti volti a scoprire eventuali fenomeni di sfruttamento della prostituzione, con particolare riguardo a quella minorile, che possono realizzarsi in apparenti casi isolati di attività di meretricio;

nell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della proprietà privata, si ritiene quindi di dover fronteggiare quei comportamenti che producono disturbo alla tranquillità dei residenti (quali l'eccessiva rumorosità nello svolgimento dell'attività di prostituzione o nel passaggio dei clienti attraverso le zone condominiali comuni), ovvero che tendono ad offendere la civile convivenza (quali, a titolo esemplificativo, un *incipit* delle prestazioni sessuali negli spazi condominiali comuni e/o l'indecenza/l'assenza dell'abbigliamento, al fine dell'adescamento della clientela, in quei locali comuni utilizzati anche da altri soggetti – tra cui eventualmente minori –) o che, nei casi più gravi, siano un segnale di realtà criminose specifiche – quali lo sfruttamento della prostituzione;

le situazioni di lesione e di turbamento della tranquillità, nonché di scadimento della vita condominiale, si determinano altresì quando uno o più soggetti, mediante schiamazzi, rumori o abuso di strumenti sonori, producano disturbo agli occupanti di un edificio condominiale, pregiudicando la normale fruibilità del patrimonio privato;

CONSIDERATO che l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e privati, si riflette sulla civile convivenza, rientrando perfettamente nel concetto di sicurezza urbana;

CONSIDERATO altresì che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza urbana, come espresso in premessa;

RICHIAMATO l'accordo di collaborazione, nell'ambito del progetto Brescia Sicura, per attività di sorveglianza attiva presso insediamenti residenziali condominiali in Brescia del 10 dicembre 2008 nella parte in cui si precisa *"... che, non di rado, l'esercizio di attività criminose e/o illegittime trova ambiti favorevoli anche all'interno di complessi residenziali, in particolare nelle ore notturne e nelle parti comuni degli stessi ma anche presso le unità abitative..."* che prevede l'impegno degli amministratori di condominio a segnalare *"... situazioni di intenso flusso di persone estranee al condominio, non riguardanti l'esercizio legittimo di attività commerciali, terziarie, professionali o simili, che lascino presumere lo svolgimento di attività illecite quali, ad esempio, lo spaccio di sostanze stupefacenti o l'induzione e/o lo sfruttamento della prostituzione..."*;

CONSIDERATO che la Polizia Municipale potrà accertare, nel rispetto dell'ordinamento, la violazione in costanza di segnalazioni, di comportamenti vietati, da parte dei residenti nel condominio oltreché degli stessi amministratori condominiali *pro-tempore*;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 13 e 16 della Legge 18 giugno 1981 n. 689;

TENUTO CONTO che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo - ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

LETTA la sentenza 22 dicembre 2008 n. 12222 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II;

ORDINA

1. E' VIETATA la prostituzione negli edifici condominiali quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia Municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge;

2. SONO VIETATI altresì all'interno degli edifici condominiali quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di:

450,00 euro (€ 450,00) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

3. che dell'accertamento sia data notizia al Questore per i provvedimenti di competenza e in particolare per gli accertamenti di cui: all'art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 "*Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati*" convertito in legge 18.5.1978 n. 191; all' ex art. 147 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) ora art. 7 del D.lgs. 286/98 modificato dalla legge 189/2002 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"; all'art. 1 comma 341 e seguenti della legge 311 del 30/12/2005 "*legge finanziaria per il 2005*"; all'art. 3 della 20 febbraio 1958, n° 75 "*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*"; e inoltre per accertare la punibilità del *contraente-cliente* nei rapporti prostitutivi ai sensi dell'*art. 609 bis codice penale* e per ogni ulteriore ipotesi di reato che l'autorità preposta individuerà sulla base della costatazione riscontrata;

4. che dell'accertamento sia data notizia al comando provinciale di Brescia della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza e in particolare di cui all'art. 1 comma 341 e ss. della legge 311 del 30/12/2005 "*legge finanziaria per il 2005*" e al DPR 29.10.1973 n. 600 "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

5. che dell'accertamento sia data notizia dall'amministratore *pro-tempore* del condominio interessato dalle verifiche, se la comunicazione non proviene dallo stesso;

6. che dell'accertamento sia data notizia al proprietario, se diverso dal trasgressore.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale di Brescia è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai Presidenti delle Circoscrizioni Cittadine
- al Dirigente Comandante dei Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Stampa.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to IL SINDACO
(On. Avv. Adriano Paroli)